



Decreto Dirigenziale n. 170 del 07/10/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALL' "ATTIVITA' ESISTENTE DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI IN LOC. BUCCOLI NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA)" - PROPOSTO DALLA IN.CA. S.P.A. (EX MA.CE. S.R.L.) - CUP 7602 - OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 54/2019.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- c. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VIVAS);
- g. che con D.D. n. 78 del 07/04/2017 emesso dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema (oggi Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali) è stato espresso giudizio di improcedibilità per l’istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 28/06/2016 e del 15/02/2017, relativo all’*“Attività esistente di recupero di rifiuti inerti in loc. Buccoli nel Comune di Battipaglia (SA)”*, proposto dalla MA.CE. S.r.l. (oggi In.Ca. S.p.A.), con sede in Battipaglia (SA) alla via delle Cave 10 (oggi in Via Eboli km 2 del Comune di Battipaglia), per le seguenti motivazioni:
 - in primis per le motivazioni esposte nella seduta del 28/06/2016 (ovvero: ‘ritiene il progetto improcedibile in quanto risultano mancanti i presupposti amministrativi necessari all’istruttoria del progetto secondo quanto precisato dalla UOD Gestione Tecnico Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere e Geotermia con la nota prot. reg. n. 291461 del 28.04.2016’) che, ad oggi, non sono state superate da direttive diverse da quelle contenute nella nota prot. n. 291461 del 28.04.2016;
 - per la parte nella quale la Ditta contesta la circostanza rilevata dalla scrivente UOD della mancanza del presupposto amministrativo della procedibilità (art. 2 L.241/90), elemento principe al fine dell’espletamento della procedura di VIA, il contenuto delle osservazioni è basato su fatti puramente descrittivi senza il sostegno di atti concreti o normativi; difatti, la *“prassi diffusa in Campania”* ed anche la *“concreta realtà presente nei siti estrattivi”* – con riferimento alla presenza di impianti di recupero rifiuti inerti in area di cava – non rappresentano disposizioni normative;

- con riferimento alla presenza di autorizzazioni emesse da altre autorità competenti, si ricorda che tali pareri, acquisiti dalla Ditta, si riferiscono all'attività di cava e non all'impianto di recupero dei rifiuti;
- nelle medesime osservazioni l'attività estrattiva viene considerata attività industriale. Tale circostanza sarebbe confermata da una serie di sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, che la Ditta ha ritenuto utile comunicare, sia alla UOD Valutazioni Ambientali che alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, con la nota prot. reg. 637997 del 30.09.2016 di integrazione alle osservazioni rese con la nota prot. reg. 523190 del 29.07.2016. L'attività estrattiva è certamente catalogabile come attività industriale nel senso che non è certamente un'attività agricola ma la sua presenza, su un'area classificata urbanisticamente come agricola, gli viene consentita sia dalla L.R. n. 54/1985 s.m.i. sia dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive che ne costituisce strumento di pianificazione e regolamento tecnico amministrativo di attuazione. In questo caso non è necessario effettuare variante urbanistica al Piano regolatore né per l'attività estrattiva in senso stretto né per gli impianti e le strutture presenti all'interno del perimetro di cava purché gli stessi siano funzionalmente connessi alle attività della stessa (impianti di frantumazione, di vagliatura); ciò per effetto del combinato disposto di cui ai citati articoli 5, co.3, e 19, co. 2 della L.R. n. 54/1985 s.m.i. Un impianto industriale in senso stretto così come un impianto di recupero di rifiuti inerti non costituendo pertinenza di cava, svolgerebbero attività industriale in violazione delle norme urbanistiche, risultando ubicate in zona agricola. Ancor più, nel caso delle cave dichiarate abusive come quella in questione (come si evince dagli atti istruttori, in particolare dalla nota del Genio Civile di Salerno prot. n. 801996 del 26/11/2014), per effetto del combinato disposto di cui al comma 1 dell'art.28 della L.R. n. 54/1985 s.m.i. e dell'art.33 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, le destinazioni di riuso ammissibili sono soltanto quelle di tipo naturalistico, paesaggistico e agroforestale. Da ciò deriva che in cave abusive non possono essere consentiti impianti industriali non pertinenza di cava (fattispecie questa che, diversamente, risulta verificata per alcuni siti);
- le osservazioni rese dalla Ditta si concludono con la considerazione che i prodotti provenienti da attività di demolizione non siano catalogabili come rifiuti. A tal proposito si ricordano due sentenze della Corte di Cassazione dell'anno 2013 – Sentenza n. 16186 del 06.03.2013 e sentenza n. 19942 del 09.05.2013 – nelle quali si riferisce che *'... gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo (erano previsti come rifiuti speciali già dall'art. 7 comma 3 lett. b) del decreto Ronchi) ...'* anche se non pericolosi.

CONSIDERATO:

- a. che la UOD 52 05 06 (oggi Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali) ha acquisito per mezzo dell'Ufficio Avvocatura della Regione Campania con nota prot. reg. n. 402201 del 08/06/2017 il ricorso presentato dalla Ma.ce. s.r.l. (oggi In.Ca. S.p.A.) al TAR Campania – Sezione di Salerno per l'annullamento del D.D. n. 78 del 07/04/2017;
- b. che in esecuzione di quanto rilevato dal TAR Campania – Sezione di Salerno con propria Ordinanza n. 311/2017 – secondo cui *"l'istanza cautelare merita accoglimento ai soli fini del riesame da parte dell'Amministrazione resistente"* - la UOD 52 05 06 (oggi Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali) con propria nota prot. reg. n. 455917 del 03/07/2017 ha comunicato al proponente l'avvio del procedimento di riesame dell'istanza in parola;
- c. che con Sentenza n. 1252/2018 il TAR Campania – Sez. II di Salerno ha accolto il ricorso del proponente annullando il richiamato D.D. n. 78/2017;
- d. che a seguito di ricorso al Consiglio di Stato proposto dalla Regione Campania contro In.Ca. S.p.A. (già Ma.ce. S.r.l.) per la riforma della succitata Sentenza n. 1252/2018, il proponente ha a

sua volta presentato ricorso incidentale acquisito per mezzo dell'Ufficio Avvocatura della Regione Campania al prot. reg. n. 814295 del 20/12/2018;

- e. che con ordinanza n. 54/2019 il Consiglio di Stato Sez. IV ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della Sentenza n. 1252/2018 avanzata dalla Regione Campania;
- f. che, pertanto, con nota acquisita al prot. reg. n. 96466 del 12/02/2019 il proponente In.Ca. S.p.A. ha chiesto – in ottemperanza all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 54/2019 - la riattivazione e definizione della procedura finalizzata al rilascio del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA contrassegnato con CUP 7602, trasmettendo integrazioni relative alla pratica *de quo*;

ATTESO

- a. che con propria nota prot. n. 134000 del 28/02/2019 lo Staff Valutazioni Ambientali ha comunicato al proponente In.Ca. S.p.A. il riavvio dell'esame della documentazione relativa all'istanza contrassegnata con CUP 7602 così come già in possesso dell'Ufficio e senza tener conto, quindi, della nuova documentazione acquisita al prot. reg. n. 96466 del 12/02/2019;
- b. che con nota acquisita al prot. reg. n. 157494 del 11/03/2019 la In.Ca. S.p.A. ha ribadito la necessità che fosse istruita l'istanza contrassegnata con CUP 7602 tenendo conto anche delle integrazioni acquisite dallo Staff Valutazioni Ambientali al richiamato prot. reg. n. 96466 del 12/02/2019;
- c. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata svolta dalla Dr.ssa Assunta Maria Santangelo, funzionario della Regione Campania iscritta alla "short list" di cui al D.D. n. 648/2011, cui era stata già affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RILEVATO:

- a. che il progetto contrassegnato con CUP 7602 è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 04/06/2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Viste le premesse e considerate:

- *le caratteristiche del progetto e dell'area interessata;*
- *le possibili interferenze con il sistema ambientale;*
- *gli impatti degli interventi progettuali;*

l'Istruttore propone di assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto in epigrafe.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Santangelo e della proposta di parere, decide di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, in quanto la descrizione degli effetti indotti dal progetto non è tale da consentire una valutazione definitiva della significatività degli impatti ambientali, per assenza di informazioni approfondite sulla proposta progettuale, che pertanto non è in grado di assicurare la piena compatibilità ambientale del progetto nell'ambito dell'area interessata. Nello specifico:

- ***l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico il Proponente allega l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Salerno, si rappresenta che viene precisato che l'autorizzazione si riferisce esclusivamente all'ampliamento della cava e al recupero ambientale. Al riguardo sono stati richiesti chiarimenti, e il Proponente ha riferito che "le strutture in autorizzazione rientrano nell'area di cava così come perimetrata dal PRAEE";***
- ***non sono state fornite informazioni sui contenuti e sull'inquadramento rispetto ai principali strumenti di pianificazione applicabili, quali il P.R.R.S. (Piano Regionale Rifiuti Speciali), adottato con Deliberazione n. 212 del 24.05.2011 della Giunta Regionale e il***

P.R.R.Q.A. (Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria), approvato dal Consiglio Regionale nel 2007; al riguardo si rammenta che la Regione Campania indica tra i criteri preferenziali di localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti quello di privilegiare per la localizzazione degli stessi le aree ad elevata vocazione industriale, munite di infrastrutture ed esenti da gravami. L'area interessata dall'intervento, classificata principalmente come agricola, non è individuata quale area prevalentemente industriale né risulta dotata di idonee infrastrutture, quali ad esempio la rete fognaria, aspetto che non è trattato dal Proponente se non a pag. 9 dello Studio Preliminare Ambientale Integrativo laddove afferma che: "Evidentemente l'attività della MA.CE. S.r.l. di recupero di rifiuti inerti è temporaneamente collegata all'attuazione di tale programma complessivo di dismissione, che prevede una destinazione agricola delle aree attualmente occupate dalla MA.CE. S.r.l. e quindi presuppone una delocalizzazione o una cessazione di tale attività";

- **relativamente all'area di stoccaggio dei rifiuti il Proponente riporta che "Nelle planimetrie non vengono definite aree specifiche per ogni codice CER per... predominanza di particolari tipologie di codice... picchi di conferimenti di codici specifici... la tabella evidenzia il numero limitato di tipologie trattate rispetto a quelle autorizzate... In relazione a tale considerazione si prevede di gestire le aie di stoccaggio utilizzando elementi prefabbricati per separare i cumuli... in questo modo l'aia di stoccaggio sarà estremamente elastica..." Quanto riportato dal Proponente non chiarisce quanto richiesto dal Gruppo Istruttore nell'ambito della richiesta di integrazioni documentali "fornire: le caratteristiche dell'area di conferimento e messa in riserva, specificando dimensioni delle singole superfici destinate alla messa in riserva delle singole tipologie di rifiuti in ingresso" ed anzi non rispetta quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 che al punto 3 Allegato 5 stabilisce quanto segue: "Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate".**

Inoltre il Proponente non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni documentali relativamente a:

- **alla produzione e gestione di Materie Prime dal ciclo produttivo ("Riportare informazioni sui quantitativi attesi, sulle superficie destinate al deposito delle MPS ottenute dalle operazioni di recupero svolte su ciascuna tipologia di rifiuto sottoposta a trattamento, e sulle modalità di formazione e gestione dei cumuli");**
- **in merito a quanto riportato al capitolo 3 dello Studio Preliminare Ambientale (Relazione con piani e progetti), oltre a presentare le cartografie è necessario commentare le stesse alla luce dei vincoli e obiettivi previsti dai singoli piani con riferimento all'impianto in oggetto, precisando gli elementi di compatibilità. Manca inoltre il riferimento al Piano Regionale Rifiuti, al Piano Regionale Qualità dell'aria, alla presenza di eventuali siti contaminati e/o potenzialmente contaminati, nonché di coltivazioni agricole di pregio, nel sito e nell'area di interesse;**
- **in riferimento a quanto riportato al capitolo 6 dello Studio Preliminare Ambientale (Calcolo della potenzialità di stoccaggio), fornire: le caratteristiche dell'area di conferimento e messa in riserva, specificando dimensioni delle singole superfici destinate alla messa in riserva delle singole tipologie di rifiuti in ingresso e correlandole ai quantitativi di rifiuti attesi/giorno e alla potenzialità produttiva dell'impianto; con riferimento al calcolo della capacità di recupero per le singole tipologie di rifiuti in ingresso, fornire il calcolo della potenzialità di recupero giornaliera e annuale, in base alla capacità dei singoli macchinari e alla potenzialità di stoccaggio. Pertanto la Tabella di cui alla pagina 86 deve essere accuratamente dettagliata con la descrizione richiesta, e inserita la legenda per le diverse voci presenti;**
- **descrivere i criteri di dimensionamento dell'impianto per il trattamento delle acque di "torbida" allegando, altresì, piante e sezioni quotate del suddetto impianto;**

- **descrivere i criteri di dimensionamento dell'impianto per il trattamento delle acque "meteoriche" allegando, altresì, piante e sezioni quotate del suddetto impianto e il circuito di riutilizzo;**
- **chiarire la presenza di un pozzo in area cimiteriale, riportata a pag. 92 dello Studio Preliminare Ambientale e allegare la concessione;**
- **chiarire l'ubicazione dello scarico di "troppo pieno" e il ricettore dello stesso, riportata a pag. 92 dello Studio Preliminare Ambientale e allegare l'autorizzazione eventualmente rilasciata;**
- **a pag. 95 vengono citati i risultati del monitoraggio annuale sulle emissioni in atmosfera, tuttavia negli allegati sono presenti solo i rapporti di prova relativi all'anno 2012: fornire chiarimenti;**
- **i rilievi fonometrici sono riferiti a misure effettuate nel 2010, pertanto si ritiene indispensabile fornire una perizia riferita allo stato attuale, completata con planimetria dei punti di misura e dei ricettori sensibili, grafici dei rilievi effettuati e certificati di taratura dello strumento;**
- **fornire una stima dei flussi di automezzi in ingresso e uscita per il trasporto di rifiuti e MPS;**
- **a pag. 96 viene solo citata la presenza di un'attività di lavaggio ruote dei mezzi; fornire una descrizione dettagliata delle aree, degli impianti, della tipologia di attività, degli impatti associati;**
- **fornire i dati relativi ai consumi idrici di acqua da pozzo degli ultimi 3 anni, come comunicati alla Provincia di Salerno nella denuncia annuale, specificandone gli usi;**
- **specificare dimensioni della vasca di accumulo delle acque reflue provenienti dai servizi igienici;**
- **fornire le più recenti analisi in autocontrollo effettuate sulle acque di scarico;**
- **a pag. 98 viene riportato che "E' prevista la pavimentazione in cemento della porzione di area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed alla loro lavorazione": specificare pertanto se allo stato tale pavimentazione risulta assente e nel caso i lavori necessari per la realizzazione della stessa;**
- **in merito a quanto riportato sulla presenza di altre attività produttive nell'area di interesse, specificare la tipologia e commentare eventuali effetti cumulativi.**

Inoltre si ricorda che:

- **non è stata prodotta, sebbene richiesta, alcuna Delibera di Giunta Comunale che autorizzi il cambio di destinazione d'uso attualmente presente sull'area in quanto un impianto di rifiuti non può esistere in un'area definita quale Zona Agricola E;**

con riferimento a quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica allegato agli atti, che classifica l'area in oggetto come Zona E Agricola, si rappresenta che lo stesso individua altresì la presenza di Zone E3 boschive, E2 seminate, nonché fasce di rispetto stradale e cimiteriale, ed in parte cava. E' stato richiesto alla Ditta di trasmettere una planimetria riportante tutti gli areali interessati dalle zone e fasce riportate nel certificato di destinazione urbanistica. Nello Studio Preliminare Ambientale al par. 3.2 sono contenuti esclusivamente estratti dal PRG vigente, ma non è stata riportata la planimetria richiesta. Tale documento risulta indispensabile in quanto, come riportato dal Proponente, "lo strumento urbanistico vigente essendo degli anni 70... non è in grado di presentare le dinamiche evolutive successive...", dinamiche che hanno visto lo sviluppo della cava anche in epoche successive";

- b. che l'esito della Commissione del 04/06/2019 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente In.Ca. S.p.a. (già MA.CE. S.r.l.) con nota prot. reg. n. 410885 del 28/06/2019;

RILEVATO altresì

- a. che il proponente ha presentato osservazioni al parere della Commissione VIA-VI-VAS del 04/06/2019 acquisite al prot. reg. n. 483910 del 31/07/2019;
- b. che, alla luce delle suddette osservazioni, il progetto è stato riesaminato dalla dott.ssa Santangelo e ripresentato alla Commissione VIA-VI-VAS che ne ha discusso nella seduta del 16/07/2020 decidendo quanto di seguito testualmente riportato:
“L’istruttore Santangelo ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. La Commissione rinvia l’espressione del parere per approfondimenti istruttori alla luce di quanto dichiarato dall’A.R.P.A.C. che ha messo in evidenza che il sito occupato dall’impianto della Soc. IN.CA rientra tra quelli censiti nel Piano delle Bonifiche della Regione Campania nella tabella 5. Per tali siti il comune territorialmente competente ha l’obbligo di svolgere le verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all’esecuzione di indagini preliminari secondo quanto previsto dalle art.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRB pubblicato sul BURC n. 3 del 13/01/20”;
- c. che in base a quanto deciso dalla Commissione nel corso della seduta del 16/07/2020, lo Staff 50 17 92 con propria nota prot. reg. n. 356078 del 28/07/2020 ha chiesto al Comune di Battipaglia di *“provvedere alle verifiche di cui al richiamato art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRB pubblicato sul BURC n. 3 del 13/01/20 e di voler far pervenire allo scrivente Ufficio gli esiti delle stesse nel più breve tempo possibile”;*
- d. che il Comune di Battipaglia ha riscontrato la suddetta richiesta con propria nota prot. n. 50729 del 06/08/2020 acquisita dallo Staff Valutazioni Ambientali a mezzo pec in pari data;
- e. che, esaminato il riscontro fornito dal Comune di Battipaglia da parte del funzionario incaricato dott.ssa Santangelo, l’istanza contrassegnata con CUP 7602 è stata riposta all’attenzione della Commissione VIA-VI-VAS che nel corso della seduta del 17/09/2020 si è infine espressa come di seguito testualmente riportato:
“Con nota prot. reg. 483910 del 31.07.2019 sono state acquisite le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10bis alla L. n. 241/90 dalla Ditta. Prima di passare a riferire le risultanze della disamina delle osservazioni presentate è il caso di specificare che quanto riportato al punto VI delle suddette osservazioni - “... codesto ufficio, nonostante le copiose integrazioni rimesse e le predette sentenze ... con nota prot. reg. 410885 del 28.06.2019, comunicava ex art. 10 bis L.241/90 la decisione della Commissione di assoggettare a VIA il progetto in questione muovendo da argomentazioni già censurate dal giudice amministrativo ...” - è erroneo in quanto come si rileva dalla lettura del Modello V presentato nella seduta della Commissione del 04.06.2019 e da quanto su riferito, l’istruttoria si è attenuta strettamente alla valutazione dell’impianto. Ed ancora, la circostanza che “... l’attività dell’impianto di riciclaggio degli inerti sarebbe difforme dalla destinazione urbanistica dell’area interessata in quanto destinata a Zona Agricola E” è stata riportata alla fine del parere istruttorio solo quale mero ricordo. Passando al riscontro puntuale di quanto riportato nelle osservazioni si chiarisce che:
- Punto A)
- il certificato di destinazione urbanistica presente nella documentazione trasmessa in data 01.06.2015 riporta la data del 31.07.2013 (n. 84) e non del 22.06.2015 così come indicato nelle osservazioni, si precisa che l’informazione, riportata nel Certificato di Destinazione Urbanistica, ritenuta utile ai fini dell’istruttoria in materia di Verifica di VIA, è stata l’individuazione della destinazione d’uso dell’area in oggetto;
- Punto B)
- Per facilità di confronto di quanto elencato nella nota prot. reg. 410885 del 28.06.2019 e di quanto riscontrato dalla Ditta con le osservazioni per semplicità di esposizione si riporta la seguente tabella:

Nota della Regione Campania Staff Valutazioni Ambientali prot. 410855 del 28.06.2019	Avv Leone Nota pec del 24.07.2019	RIF. DOCUMENTALE Nota pec 29.10.2015	ESITO
<p>PUNTO 1 in relazione allo svincolo idrogeologico viene riferito ed allegato il parere della Provincia di Salerno (prot. 5162 del 1992 – n.1635) che autorizza “... <i>al parziale ampliamento della cava specificata in premessa ...</i>” ed inoltre autorizza “ ... <i>per la superficie interessata porzione della particella n.126 sulla quale dovranno essere eseguiti, esclusivamente, lavori di recupero ambientale mediante la formazione di gradoni e successiva piantagione con essenze idonee</i>”. Inoltre, sono stati allegati, ulteriori due pareri della Provincia di Salerno in merito all’autorizzazione nei riguardi del vincolo idrogeologico (prot. 17277 del 15.05.2006 e 121547 del 20.08.2010) rispettivamente riferiti alla realizzazione di una tettoia nelle part.ile 129 e 1372 del foglio n. 2 e all’installazione di un impianto adibito alla lavorazione di materiale di cava e materiali di demolizione. Dalla lettura dei suddetti pareri non si rileva alcun riferimento all’impianto di recupero di rifiuti inerti.</p>	Aspetto non affrontato	Note presenti al momento di presentazione dell’istanza	Non risolto
<p>PUNTO 2 Informazioni sui contenuti e sull’inquadramento rispetto ai principali strumenti di pianificazione P.R.R.S. (Piano Regionale Rifiuti Speciali) e P.R.R.Q.A. (Piano Regionale di Risanamento Qualità dell’Aria)</p>	Aspetto affrontato	<p>Inquadramento P.R.R.Q. A. Paragrafo 3.5 dello Studio Preliminare Ambientale trasmesso con pec del 29.10.2015</p> <p>Inquadramento P.R.R.S. Paragrafo 3.6 dello Studio Preliminare Ambientale trasmesso con pec del 29.10.2015</p>	Risolto
<p>PUNTO 3 e PUNTO 6 caratteristiche dell’area di conferimento e messa in riserva, superfici destinate alla messa in riserva delle singole tipologie di rifiuti in ingresso, stima dei volumi attesi al giorno, stima della potenzialità di recupero annuale, in base alla capacità dei singoli macchinari e alla potenzialità di stoccaggio; correlazione delle singole superfici ai</p>	Sono state fornite e dettagliate le caratteristiche dell’area di conferimento e messa in riserva, della viabilità, della distanza minima tra cumuli, calcolata la capacità di recupero	Par. 5.3 – 6.6 Studio Preliminare Ambientale Tav. EG 02	Risolta

quantitativi di rifiuti attesi/giorno e alla potenzialità dell'impianto			
PUNTO 4 riportare informazioni sui quantitativi attesi, sulle superficie destinate al deposito delle MPS ottenute dalle operazioni di recupero svolte su ciascuna tipologia di rifiuto sottoposta a trattamento, e sulle modalità di formazione e gestione dei cumuli	Sono state dettagliate le informazioni sui quantitativi attesi e le superfici deposito MPS	Tav. EG 02 Tabella 10 Studio Preliminare Ambientale	Risolta
PUNTO 5 In merito a quanto riportato al capitolo 3 dello Studio Preliminare Ambientale oltre a presentare le cartografie è necessario commentare le stesse alla luce dei vincoli e obiettivi previsti dai singoli piani con riferimento all'impianto in oggetto, precisando gli elementi di compatibilità. Manca inoltre il riferimento al Piano Regionale dei Rifiuti, al Piano Regionale Qualità dell'Aria, alla presenza di eventuali siti contaminati e/o potenzialmente contaminati, nonché di coltivazioni agricole di pregio sul sito e nell'area di interesse	Sono stati forniti gli elementi di valutazione tra il progetto presentato e quanto previsto dagli strumenti di pianificazione regionali, e laddove assenti o presentati in forma scarna, sono stati ricercati dallo scrivente istruttore. In merito alla qualità dell'aria, la zona rientra in quelle da risanare, meritevoli pertanto di attenzione. Nel Piano Regionale Rifiuti viene fornita indicazione sulle aree ASI da privilegiare per la localizzazione. In merito ai siti contaminati, il progettista ha dichiarato concluso l'iter procedurale cui era stata assoggettata l'area di impianto, con comunicazione del 24.09.2009.		Risolta
PUNTO 7 descrivere i criteri di dimensionamento dell'impianto per il trattamento delle acque di "torbida" allegando, altresì, piante e sezioni quotate del suddetto impianto	Tale aspetto non risulta definitivamente chiarito, tuttavia si assume che data la tipologia impiantistica, le suddette acque possano essere		Risolta

	ricomprese in quelle riutilizzate nei circuiti di abbattimento		
PUNTO 8 descrivere i criteri di dimensionamento dell'impianto per il trattamento delle acque "meteoriche" allegando, altresì, piante e sezioni quotate del suddetto impianto e il circuito di riutilizzo	Sono stati descritti i criteri di dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteo	Par. 8 Studio Preliminare Ambientale	Risolta
PUNTO 9 chiarire la presenza di un pozzo in area cimiteriale, riportata a pag. 92 dello Studio Preliminare Ambientale e allegare la concessione	E' stato definitivamente chiarito che il pozzo risulta dismesso e viene riutilizzata acqua piovana		Risolta
PUNTO 10 chiarire l'ubicazione dello scarico di "troppo pieno" e il ricettore dello stesso, riportata a pag. 92 dello Studio Preliminare Ambientale e allegare l'autorizzazione eventualmente rilasciata	Viene chiarito che lo scarico di troppo piena avviene in pozzi disperdenti, come da autorizzazione AUA già rilasciata		Risolta
PUNTO 11 a pag. 95 vengono citati i risultati del monitoraggio annuale sulle emissioni in atmosfera, tuttavia negli allegati sono presenti solo i rapporti di prova relativi all'anno 2012: fornire chiarimenti	Aspetto non affrontato	Nella nota di trasmissione documenti del 2015 si riferisce anche di esiti dell'anno 2013. Ad ogni buon conto, tale aspetto sarà ulteriormente soggetto alle prescrizioni e agli esiti dei monitoraggi contemplati nell'AUA	Risolta
PUNTO 12 i rilievi fonometrici sono riferiti a misure effettuate nel 2010, pertanto si ritiene indispensabile fornire una perizia riferita allo stato attuale, completata con planimetria dei punti di misura e dei ricettori sensibili, grafici dei rilievi effettuati e certificati di taratura dello strumento	Riferimento a perizia fonometrica aggiornata	Perizia fonometrica aggiornata	Risolta
PUNTO 13 fornire una stima dei flussi di automezzi in ingresso e uscita per il trasporto di rifiuti e MPS	Aspetto non affrontato ma dalla disamina della documentazione fornita si sono rinvenuti gli elementi richiesti	9.5 Studio Preliminare Ambientale	Risolta
PUNTO 14 a pag. 96 viene solo citata la presenza di un'attività di lavaggio	----	9.6.1 Studio Preliminare Ambientale	Risolta

ruote dei mezzi; fornire una descrizione dettagliata delle aree, degli impianti, della tipologia di attività, degli impatti associati			
PUNTO 15 fornire i dati relativi ai consumi idrici di acqua da pozzo degli ultimi 3 anni, come comunicati alla Provincia di Salerno nella denuncia annuale, specificandone gli usi	---	Informazione non necessaria alla luce dei chiarimenti di cui al punto 10	Risolta
PUNTO 16 specificare dimensioni della vasca di accumulo delle acque reflue provenienti dai servizi igienici	---	Allegati allo Studio Preliminare Ambientale	Risolta
PUNTO 17 fornire le più recenti analisi in autocontrollo effettuate sulle acque di scarico	---	Allegati allo Studio Preliminare Ambientale	Risolta
PUNTO 18 a pag. 98 viene riportato che "E' prevista la pavimentazione in cemento della porzione di area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed alla loro lavorazione": specificare pertanto se allo stato tale pavimentazione risulta assente e nel caso i lavori necessari per la realizzazione della stessa	---	Area indicata come ID 12 negli elaborati grafici	Risolta
PUNTO 19 in merito a quanto riportato sulla presenza di altre attività produttive nell'area di interesse, specificare la tipologia e commentare eventuali effetti cumulativi	---	Effettuata nello Studio Preliminare Ambientale	Risolta
PUNTO 20 E' stato chiesto alla Ditta di trasmettere una planimetria riportante tutti gli areali interessati dalle zone e fasce riportate nel CDU	Aspetto non affrontato, tuttavia desumibile da altre planimetrie allegate.		Risolta

PROPOSTA DI PARERE CON EVENTUALI PRESCRIZIONI E/O ULTERIORI MISURE DI MITIGAZIONE O COMPENSAZIONE

Viste

- le caratteristiche del progetto e dell'area interessata,
- le possibili interferenze con il sistema ambientale,
- gli impatti degli interventi progettuali

L'Istruttore, alla luce di quanto riportato nella prot. n.50729 del 06.08.2020 del Comune di Battipaglia (SA) di riscontro alla nota prot. n. 356078 del 27.07.2020 della Regione Campania Staff 501792, propone di escludere il progetto titolato "Attività esistente di recupero di rifiuti inerti in Località Buccoli" presentato dalla Ditta IN.CA SpA (ex MA.CE srl) dalla di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto la descrizione degli effetti indotti dal progetto – descritti nelle osservazioni trasmesse con pec del 24.07.2019 - consentono una valutazione definitiva della significatività degli impatti ambientali. La suddetta determinazione avrà efficacia solo dopo che il proponente sia in

possesso del parere di competenza della Provincia di Salerno sul vincolo idrogeologico che riguarda, esplicitamente, l'impianto di rifiuti e non anche l'area di cava.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Santangelo e della proposta di parere formulata dalla stessa, esclude l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale in esecuzione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato IV sez. n. 54/2019;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 5379 del 07/09/2020;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dal funzionario Dr.ssa Assunta Maria Santangelo ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 17/09/2020, il progetto relativo all'*Attività esistente di recupero di rifiuti inerti in loc. Buccoli nel Comune di Battipaglia (SA)*, proposto dalla In.Ca. S.p.A. (già MA.CE. S.r.l.), con sede in Battipaglia (SA) in Via Eboli Km 2.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

4. **DI** trasmettere il presente atto:
- 4.1 al proponente In.Ca. S.p.A. (già MA.CE. S.r.l.);
 - 4.2 alla UOD 50 17 09 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 - 4.3 alla Provincia di Salerno;
 - 4.4 al Comune di Battipaglia (SA);
 - 4.5 all'ARPAC;
 - 4.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio